IL TRIBUNALE DI ROMA 2º Sezione Lavoro

nella persona del giudice Alessandro NUNZIATA ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa divile in 1° grado iscritta al n.29222-12 RGAC, vertente

TRA

Salvago, Sibilla Balta, Lucia Aurola e Sara Migliorini ricorrente

, in persona del legale rappresentante pt, resistente

- sciogliendo la riserva di cui al verbale del 10-1-2013;

ritenuto

che il lavoratore indicato in epigrafe ha chiesto; la declaratoria di nullità e-o illegittimità del licenziamento intimato dalla società resistente con nota del 18-10-2011; la condanna alla reintegra nel posto di lavoro ed al pagamento di una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal momento del licenziamento a quello di effettiva reintegra, oltre che al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per lo stesso periodo; in subordine, la declaratoria di risoluzione del rapporto di lavoro dalla data del licenziamento e la condanna al pagamento di indennità risarcitoria tra un minimo di dodici ed un massimo di ventiquattro mensilità;

che la parte resistente non si è costituita, nonostante la rituale evocazione in gindizio;

che il lavoratore è stato assunto con contratto di apprendistato con decorrenza dal 2-11-2006 e con termine al 31-10-2011; che il datore di lavoro ha comunicato il recesso dal rapporto alla suddetta scadenza con nota del 18-10-2011;

che il lavoratore ha richiesto i motivi del recesso con nota del 7-11-2011 ed il datore di lavoro ha precisato, con successiva nota del 15-11-2011 che non si tratta di licenziamento bensì di mera comunicazione di scadenza del contratto di apprendistato, rilevando all' esito il mancato raggiungimento della qualifica.

che il rito sommario di cui alla L.92-12, la cui applicazione è richiesta del lavoratore, attiene alle controversie aventi ad oggetto 1' impurnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall' art.18 St. Lav., anche quando devono essere risolte questioni attinenti al rapporto di lavoro (art.1 comma 47°); che 1' art.18 citato, nel testo vigente "ratione temporis", disciplina la declaratoria di nullità, annullamento e-o inefficacia del licenziamento nei casi di esistenza del requisito dimensionale ivi indicato;

che l'apprendistato è vero e proprio rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;

che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n.7471-91) pronunciando su una fattispecie legale diversa (contratto a termine di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230) e, tuttavia, munita di connotazioni congruenti con i profili che qui rilevano del contratto di apprendistato, hanno affermato che: 1) nel caso di scadenza di un contratto di lavoro a termine illegittimamente stipulato e di comunicazione (da parte del datore di lavoro) della conseguente disdetta, non sono applicabili - tenuto conto della specialità della disciplina della legge n. 230 del 1962 (sul contratto di lavoro a tempo determinato) rispetto a quella della legge n. 604 del 1966 (relativa all'estinzione del rapporto a tempo indeterminato) e della qualificabilità dell'azione diretta accertamento della illegittimità del termine non come impugnazione del licenziamento ma come azione (imprescrittibile) di nullità parkiale del contratto - nè la norma dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966, relativa alla decadenza del lavoratore dall' impugnazione dell' illegittimo recesso, nè la norma dell' art.18 della legge n.300 del 1970, relativa alla reintegrazione nel posto di lavoro (ancorché la conversione del rapporto a termine nel rapporto a tempo indeterminato dia ugualmente al dipendente il firitto di riprendere il suo posto e di ottenere il risarcimento del danno qualora ciò gli venga negato); 2) resta salva l'applicabilità di entrambe le norme citate solo quando il datore di lavéré, anziché limitarsi a comunicare (con atto nel quale non è assolutamente ravvisabile un licenziamento) la disdetta per scadenza del termine, abbia intimato - nel presupposto dell' intervenuta conversione del rapporto a termine in un rapporto a tempo indeterminato - un vero e proprio licenziamento da quest' ultimo rapporto; che tale orientamento è stato ribadito più recentemente dalla Corte di Cassarione con la sentenza n.23756-09, secondo la quale, nel caso di spadenza di un contratto di lavoro a termine illegittimamente stipulato: 1) la disdetta con la quale il datore di lavoro, aliq scopo di evitare la rinnovazione tacita del contratto, comunica al dipendente la scadenza del illegittimamen e apposto, configura un atto meramente ricognitivo. non una fattispecie di recesso, e la prestazione lavorativa cessa in ragione dell' esecuzione che le parti danno alla clausola nulla; 2) non ki applicano gli artt. 6 della legge n. 604 del 1966

e 18 della legge n. 300 del 1970, benché la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato dia al dipendente il diritto al ripristino del rapporto di lavoro e, ove negato, il diritto alla tutela risarcitoria ("contra" Cass.19360-10, dalla quale questo giudice intende discostarsi aderendo alla giurisprudenza sepra illustrata);

che, nel caso in esame, è ravvisabile una mera comunicazione di disdetta alla scadenza del termine, laddove non vi è alcun elemento per ritenere che il datore di lavoro abbia intimato - nel presupposto dell' intervenuta conversione del rapporto a termine in un rapporto a tempo indeterminato - un vero e proprio licenziamento da quest' ultimo rapporto; che l' accenno al mancato raggiungimento della qualifica all' esito dell' apprendistato, peraltro non contenuto nella comunicazione di recesso ma solo nella nota successiva di risposta alla richiesta dei motivi del recesso, è in linea con il disposto dell' art.46 del CCNL, dove si disciplina, al termine del periodo di apprendistato, sia il caso in cui il datore di lavoro attribuisca al dipendente apprendista la qualifica professionale per cui ha svolto il tirocinio sia il caso in cui tale qualifica non gli sia attribuita, conferendosi all' apprendista la facoltà di richiedere di essere ammesso a prove finali di idoneità (v. anche art.51 D Lvo n.276-03 nel testo vigente "ratione temporis");

che, alla luce delle considerazioni esposte, alla presente controversia non si applica il rito sommario invocato dal lavoratore;

che, in mancanta di specifica disposizione in materia nella L.92-12, si applica il principio generale, enunciato nell' ambito della disciplina del procedimento sommario di cognizione, secondo cui, ove la controversia non rientri tra quelle previste per detto rito, il giudice dichiara inammissibile la relativa domanda (art.702 ter cpc);

che, tenuto conto dell' esito del procedimento, ma anche della mancata costituzione della parte resistente, non è luogo a provvedere sulle relative spese;

P.Q.M.

dichiara la contemacia della società resistente; dichiara inammissibile la domanda.

Roma, 11-1-2013

14 SEN 2013...... PA: IL. 1013